

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **184/2010** (ECLI:IT:COST:2010:184)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMIRANTE** - Redattore: **MAZZELLA**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **12/05/2010**

Deposito del **20/05/2010**; Pubblicazione in G. U. **26/05/2010**

Norme impugnate: Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; discussione limitata all'art. 57, c. 1° e 2°.

Massime: **34680 34681**

Atti decisi: **ric. 74/2008**

ORDINANZA N. 184

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Toscana con

ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 24 ottobre 2008, la Regione Toscana censura - in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione - varie disposizioni e, tra queste, l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto lesivo della competenza regionale in materia di trasporto pubblico e dell'autonomia finanziaria regionale;

che i commi 1 e 2 del citato art. 57, nel testo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 26 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, disponevano rispettivamente che «Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni in quanto applicabili al settore» e che «Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla partecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

che, secondo la ricorrente, le suddette disposizioni, pur rendendo immediatamente operativo il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, non garantiscono la copertura finanziaria dei medesimi, prevedendo soltanto una partecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio, da ripartirsi in futuro, sempre da parte dello Stato, nei limiti delle risorse disponibili;

che la norma impugnata, dunque, viola il principio di autosufficienza finanziaria sancito dall'art. 119 Cost. e comprime l'ordinario esercizio delle competenze proprie della Regione di cui all'art. 117 Cost. in materia di trasporto pubblico marittimo, inevitabilmente pregiudicato dalla mancata copertura integrale della spesa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, osservando che la norma impugnata dispone un trasferimento dei compiti di gestione e di

amministrazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo senza incidere in alcun modo sulla competenza normativa riservata alle Regioni;

che, intervenuta - in data successiva al ricorso - l'abrogazione della norma impugnata, non ancora applicata, da parte dell'art. 19-ter, comma 25, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Regione Toscana ha formalizzato rinuncia al ricorso, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2010, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in data 9 febbraio 2010, ha dichiarato di accettare la rinuncia, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata.

Considerato che la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, comporta - ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'estinzione del processo, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale poste dal ricorso,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.